

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32352 Anno 2018

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 27/03/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FIGUS PIETRO nato il 01/10/1978 a SAN GAVINO MONREALE

CEFIS GIOVANNI nato il 03/03/1970 a BERGAMO

avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso per _____

~~Il Proc. Gen.~~ conclude per l'inammissibilit 

Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con la quale Pietro Figus e Giovanni Cefis sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

La corte territoriale ha ritenuto, pur all'esito delle deduzioni defensionali, che gli imputati avessero posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, alla apprensione – mediante l'utilizzazione di un nastro biadesivo – delle monete contenute nelle cassette per le offerte votive della Chiesa della Misericordia di Viareggio.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto unico ricorso entrambi gli imputati, per mezzo del difensore, articolando diversi ordini di censure.

2.1 Deducono, con il primo motivo, inosservanza e falsa applicazione della legge processuale e correlati vizi della motivazione in riferimento alla valutazione degli indizi ex art. 192 cod. proc. pen.. La corte territoriale non avrebbe valutato la censura mossa a riguardo, e relativa al difetto di dimostrazione di atti idonei alla qualificazione della condotta ex art. 56 cod. pen., per essersi il solo Figus limitato ad avvicinare alla cassetta votiva ed avendo entrambi desistito volontariamente dall'azione antiggiuridica, non potendosi conferire rilievo decisivo al mero possesso del nastro biadesivo e delle torce. Con conseguente apoditticità della motivazione, in difetto dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

2.3 Con il secondo motivo, censurano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Il primo motivo è connotato da specificità, in quanto si risolve in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale i ricorrenti omettono di confrontarsi, peraltro sovrapponendo il *thema* della qualificazione giuridica del fatto e della valutazione della prova indiziaria.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione

censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».

3.2 Nel caso in esame, inconferente appare il richiamo agli indizi, avendo la Corte territoriale correttamente valutato la testimonianza di Marco Triola attraverso la ricostruzione, esaustivamente rappresentata in motivazione, della condotta degli imputati, già avvistati dal teste – che ne aveva riconosciuto l'identità nella registrazione dell'impianto di sicurezza della Chiesa di S. Antonio in Viareggio, mostratogli dal parroco, dove gli agenti il precedente 27 aprile 2010 erano stati ripresi mentre prelevavano, con identiche modalità, monete contenute in cassette votive - il 13 agosto 2010 all'interno della stessa chiesa, mentre verificavano, mediante una torcia, i medesimi contenitori. Nell'occasione gli imputati, avvedutisi del Triola, avevano effettivamente desistito da ulteriori condotte, allontanandosi dal luogo di culto e recandosi presso la Chiesa della Misericordia dove – ignari di essere stati seguiti – mentre il Cefis si tratteneva all'interno nei pressi dell'ingresso, il Figus si avvicinava ad una cassetta delle offerte e, dopo averne esplorato l'interno con la stessa torcia, vi inseriva un metro a nastro dotato di nastro biadesivo, venendo a quel punto fermato dal Triola, assistente capo della polizia di Stato libero dal servizio.

3.3. E' in riferimento al secondo segmento della complessiva vicenda che i giudici di merito hanno, correttamente, ravvisato il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco all'impossessamento delle monete, impedito dall'intervento di terzi, escludendo potersi configurare desistenza secondo il principio per cui «Nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento» (Sez. 5, Sentenza n.50079 del 15/05/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271435, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226; Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259N. 42749 del 2007 Rv. 238112, N. 39293 del 2008 Rv. 241340, N. 11746 del 2012 Rv. 252259, N. 18322 del 2017 Rv. 269797).

Il Collegio ritiene, al riguardo, del tutto condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. nelle ipotesi di tentativo compiuto: posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, l'agente soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, eventualmente diminuita da un

terzo alla metà ove si sia adoperato per impedire l'evento di reato, ai sensi dell'art. 56, comma 4, cod.pen..

E', difatti, configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nei casi - come quello in esame - in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non già per volontaria iniziativa dell'agente, bensì per l'intervento di fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez. 2, Sentenza n. 51514 del 05/12/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 258076, Sez. 5, Sentenza n. 36919 del 11/07/2008 Ud. (dep. 26/09/2008) Rv. 241595).

Di guisa che manifestamente infondata si appalesa la censura relativa alla configurabilità - ed alla dimostrazione probatoria - della desistenza volontaria, in presenza dall'avvenuto accertamento di un tentativo di furto "compiuto", rispetto al quale non può operare l'esimente in parola, quanto, in ipotesi, il recesso attivo, comunque non evocato dalla difesa.

4. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

4.1 Va, sul punto, rilevato come agli imputati siano state concesse le circostanze attenuanti in misura equivalente alla contestata aggravante del mezzo fraudolento, con conseguente genericità ed aspecificità della relativa censura, avendo con l'atto d'appello - peraltro - i ricorrenti invocato l'attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen. non evocata nel ricorso di legittimità.

4.2. La Corte territoriale ha confermato la valutazione di equivalenza già operata dal giudice di primo grado attraverso una motivazione che ha dedicato ai criteri adottati una trattazione specifica ed espressa, statuendo formalmente la reiezione della richiesta di concessione di ulteriori circostanze attenuatrici valorizzando la odiosità della condotta e la spiccata intensità del dolo, in tal modo esplicitamente dando conto della ragione per la quale è stata disattesa la richiesta dell'appellante di un più favorevole trattamento sanzionatorio. Sicché la analitica argomentazione rassegnata appare plausibilmente idonea a sorreggere il giudizio, rendendolo incensurabile nella sede del presente scrutinio di legittimità.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

^